

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALE A
FAVORE DEGLI OSPITI DELLE RESIDENZE
SANITARIE ASSISTENZIALI PSICHIATRICHE DI
PERGINE VALSUGANA, IN CASO DI RICOVERO
PRESSO L’OSPEDALE DI TRENTO**



OHSAS 18001:2007



Sommario

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento.....	3
Art. 2 – Durata e decorrenza del contratto	3
Art. 3 – Obblighi dell'appaltatore	3
Art. 4 – Responsabilità e obblighi assicurativi.....	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	4
Art. 6 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto...	4
Art. 7 – Requisiti del personale impiegato nell'appalto.....	5
Art. 8 – Responsabile del servizio della ditta aggiudicataria	5
Art. 9 – Importo del contratto.....	6
Art. 10 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	6
Art. 11 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 12 - Controlli sull'esecuzione del contratto	7
Art. 13 – Subappalto.....	7
Art. 14 - Sicurezza.....	8
Art. 15 - Garanzia definitiva	9
Art. 16 - Responsabile Unico del procedimento	9
Art. 17 – Obblighi in materia di legalità	9
Art. 18 - Clausola di riservatezza	9
Art. 19 – Trattamento dati personali	10
Art. 20 – Contratto e spese contrattuali.....	11
Art. 21 – Normativa anticorruzione e codice di comportamento.....	11
Art. 22 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	12
Art. 23 – Recesso, risoluzione e modifiche contrattuali	12
Art. 24 – Fallimento e altre vicende soggettive della ditta aggiudicataria.....	12
Art. 25 – Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	13
Art. 26 – Inadempimenti e penalità.....	13
Art. 27 – Risoluzione del contratto	14
Art. 28 – Definizione delle controversie	15
Art. 29 – Norma di chiusura.....	15



Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

L'incarico ha per oggetto il servizio di assistenza personale, sostitutiva di quella familiare, a favore degli ospiti delle strutture sorte dal superamento dell'ex Ospedale Psichiatrico di Pergine Valsugana, in caso di ricovero presso l'ospedale di Trento.

L'attività comprende più in particolare:

- la soddisfazione dei seguenti bisogni elementari e primari della persona ricoverata (igiene personale, alimentazione, funzioni escretorie, mobilizzazione, relazione ed interazione, ecc.) concordati direttamente con il coordinatore (caposala) del reparto di degenza;
- la sorveglianza del comportamento e l'annotazione di eventuali fatti rilevanti su apposito diario giornaliero, consultabile in qualsiasi momento dagli incaricati del Reparto di residenza e da consegnare a fine servizio alla Direzione della U.O. Psichiatria di Pergine Valsugana del Servizio Territoriale;
- la tutela dell'incolumità della persona ricoverata;
- l'attivazione degli accorgimenti pratici diretti a garantire la *privacy* nella relazione con l'ambiente di cura;
- il mantenimento dei contatti con l'*equipe* della residenza assistenziale e psichiatrica del paziente (coordinatore o referente infermieristico) per qualsiasi problema che dovesse insorgere o per richieste di effetti personali;
- la garanzia dell'attivazione dell'intervento entro le 48 ore dalla richiesta;
- la garanzia di assistenza 24 ore su 24.

Art. 2 – Durata e decorrenza del contratto

La durata del contratto è di un (1) anno a partire dalla data indicata in sede di stipula del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto annualmente, alle medesime condizioni, per ulteriori due (2) anni per una durata massima complessiva di tre (3) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alla stazione appaltante ed avviene agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a sei (6) mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 – Obblighi dell'appaltatore

La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.



L'Appaltatore, nell'adempimento delle prestazioni, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

Art. 4 – Responsabilità e obblighi assicurativi

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva l'APSS da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'APSS, sia dell'Appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'APSS non assume a proprio carico alcun onere assicurativo in relazione all'attività svolta dagli associati, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore, per cui esso è tenuta a fornire ai suoi associati, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo che opereranno nelle attività disciplinate dal presente capitolato idonee coperture assicurative per gli infortuni eventualmente subiti in occasione e/o causa dell'attività di cui al presente appalto e per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi. L'Appaltatore deve essere munito di polizza assicurativa con istituti assicurativi autorizzati ai sensi di legge che assicuri la copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato. L'Appaltatore dovrà rendere disponibili tali polizze per la visione, ove richiesto dall'APSS.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la refusione di eventuali danni ed ammanchi.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: la LP 2/2016; il DLg. 50/2016, per quanto applicabile; il DM Infrastrutture e trasporti n. 49/2018; il DLgs n. 81/2008 e le eventuali normative sulla sicurezza specifiche in materia; la LP 23/1990 "e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.; la LP 136/2010; il DLgs 159/2011; la L 190/2012; il regolamento europeo 2016/679/UE, il DLgs 196/2003, il DLgs 51/2018; le norme del codice civile, le disposizioni vigenti in materia di Covid 19 e le normative di settore applicabili.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Art. 6 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti



Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del Comparto di riferimento ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Art. 7 – Requisiti del personale impiegato nell'appalto

L'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un numero sufficiente di personale da adibire ai servizi oggetto del presente documento.

Il personale dipendente ha l'obbligo di indossare la divisa, il cui costo è a carico dell'impresa aggiudicataria, e deve essere identificabile; dovrà inoltre indossare un cartellino identificativo completo di fotografia.

L'aggiudicataria garantisce che il personale da questa utilizzato per l'espletamento delle prestazioni richieste dall'APSS, sia dotato dei necessari DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti dalle disposizioni anti Covid 19 ;

L'aggiudicataria è responsabile dell'osservanza da parte del personale impiegato delle disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dall'APSS, tra cui le norme del Codice di comportamento dei dipendenti dell'APSS, per quanto applicabile.

Il personale addetto alle attività in oggetto dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori dell'APSS ed agire in ogni occasione con professionalità, cortesia, competenza e celerità.

L'impresa aggiudicataria risponderà civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'APSS, derivanti da comportamenti imputabili a negligenza del personale impiegato nel servizio.

L'APSS potrà richiedere in qualsiasi momento l'allontanamento del personale ritenuto, per motivate ragioni, non idoneo allo scopo.

Art. 8 – Responsabile del servizio della ditta aggiudicataria

L'aggiudicataria deve individuare un Responsabile del servizio (Referente di commessa) con poteri e capacità di rappresentare ad ogni effetto l'aggiudicataria, il quale risponderà nei confronti dell'APSS per tutto quanto concerne l'esecuzione del servizio.

Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicataria dovrà comunicare ad APSS i recapiti del Responsabile: numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.

Qualora l'aggiudicataria dovesse trovarsi nella circostanza di dover sostituire il Responsabile del servizio, la stessa sarà tenuta ad individuare un nuovo Responsabile e a dare tempestiva comunicazione all'APSS, comunicando tutti i dati relativi al soggetto incaricato.



OHSAS 18001:2007



Art. 9 – Importo del contratto

Il costo orario per l'effettuazione del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che ne fanno parte.

Il prezzo contrattuale corrisponde al prezzo offerto dall'Appaltatore nell'offerta economica e rimarrà fisso per tutta la durata del contratto.

Art. 10 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

La fatturazione avviene in via posticipata per ogni singola prestazione, previa messa a disposizione di APSS di apposita bolletta/rapportino di servizio.

La fatturazione dovrà avvenire in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della Legge 244/2007. Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, P. I.V.A. 01429410226, via Degasperì 79 - 38123 Trento, specificando la sede e la struttura ordinante e facendo riferimento al numero e alla data dell'ordine di APSS, nonché al codice CIG.

Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo IPA specificato nell'ordine.

L'art. 1 c. 629 lett. b della Legge 190/2014 ha introdotto l'istituto della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, pertanto tutte le fatture, ad eccezione di quelle estere e di quelle sottoposte a reverse charge, dovranno obbligatoriamente contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti", ciò in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 23 gennaio 2015. Conseguentemente APSS provvederà al pagamento della sola base imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura all'Erario.

Il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti e per i quali non siano sorte contestazioni sarà effettuato sul conto dedicato dell'aggiudicataria attraverso il Tesoriere di APSS, Unicredit - Sede di Trento, entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica di corretta esecuzione della prestazione che avverrà entro trenta (30) giorni dall'emissione della documentazione fiscale, sul conto corrente dedicato indicato dall'affidatario. In caso di ricorso al subappalto, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato Tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dall'art. 4 del DLgs 231/2002, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo. Si evidenzia che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell'ordine (numero e data) di APSS e il codice CIG.

Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

APSS provvede al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni sono autorizzate ad operare, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per



OHSAS 18001:2007



cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 11 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicataria, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:

- a) utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- b) comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- c) indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG del contratto;
- d) inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- e) comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 da parte di propri subcontraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 12 - Controlli sull'esecuzione del contratto

L'APSS si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

L'APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

L'APSS si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'articolo 26 della LP 2/2016 per quanto applicabile dall'articolo 105 del DLgs 50/2016, solamente nel caso in cui l'aggiudicataria abbia specificamente indicato in sede di offerta le prestazioni che intende affidare in subappalto.

L'aggiudicataria, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della LP 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, l'APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'aggiudicataria.

L'elenco prodotto dall'aggiudicataria affidataria prima della stipula del contratto - recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, se questi sono noti al momento della stipula del contratto - viene utilizzato da APSS per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, L'aggiudicataria deve comunicare ad APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente.

APSS controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'aggiudicataria deve comunicare ad APSS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste alcun divieto previsto dall'articolo 67 del DLgs 159/2011.

Art. 14 - Sicurezza

L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente documento ed il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Covid 19.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del DLgs 81/2008 e s.m., allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

I suddetti costi non saranno soggetti a ribasso. Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05/03/2008, nonché delle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 20/03/2008, è da



considerarsi un documento dinamico, pertanto potrà essere aggiornato nel corso della durata del contratto e costituirà parte integrante del medesimo.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi correlati all'attività specifica svolta e di provvedere all'individuazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Art. 15 - Garanzia definitiva

Per il presente appalto non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 21, comma 4, della L.P. 23/90.

Art. 16 - Responsabile Unico del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente del Servizio Gestione Servizi Generali di APSS, dott.ssa Ilaria Maraner. Il Responsabile Unico del Procedimento potrà nominare un Direttore dell'Esecuzione il cui nominativo verrà comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

Art. 17 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, L'aggiudicataria si impegna a segnalare tempestivamente all'APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'aggiudicataria inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.*

Art. 18 - Clausola di riservatezza

Considerando la *mission* e la natura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), il Fornitore si trova ad operare in un contesto particolarmente delicato e accidentalmente potrebbe venire a conoscenza di informazioni e dati personali (anche relativi alla salute) di pazienti/utenti di APSS, nonché di operatori di APSS, seppur formalmente il trattamento di tali dati non costituisce oggetto del contratto di fornitura e, di conseguenza, non viene effettuato dal Fornitore per conto di APSS ai sensi dell'art. 28, Regolamento Ue 2016/679.

Considerando, inoltre, che i dati relativi alla salute rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” ex art. 9, Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai quali la normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Ue 679/2016 e D.Lgs. 196/2003) attribuisce il più alto livello di tutela e protezione, la Società fornitrice si obbliga:

- a garantire la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati cui può venire in contatto in occasione dell'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto/convenzione;



- ad adottare ogni e qualsiasi misura idonea a garantire la protezione e la riservatezza delle informazioni/dati personali, nonché a evitare la loro acquisizione e/o utilizzazione da parte di dipendenti, collaboratori o terzi soggetti;
- a fornire specifiche istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori in merito al comportamento da tenersi in relazione ai dati personali di utenti/pazienti e degli operatori di APSS dei quali essi possano venire a conoscenza in occasione della loro attività, affinché essi si impegnino ad agire con assoluto riserbo e con divieto assoluto di trattamento di tali dati, ivi inclusi la diffusione o comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali dovessero venire comunque a conoscenza;
- qualora la diffusione presso terzi di informazioni riservate o materiale contenente dati personali sia stato causato da atti o fatti imputabili al Fornitore e/o ai suoi dipendenti e/o fornitori, il Fornitore sarà tenuto a risarcire ad APSS gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza (artt. 1228 e 2049 cc.), fermo restando le altre conseguenze eventualmente previste dal presente contratto/convenzione che implicano la risoluzione del contratto/convenzione, il recesso contrattuale e l'applicazione di clausole penali derivanti da inadempimento contrattuale del Fornitore.

Art. 19 – Trattamento dati personali

Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali forniti dall'aggiudicataria verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 50/2016, dalle LL.PP. n. 2/2016 e n. 23/1990 e dal DPR 445/2000.

Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS ed ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).

I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.

I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel "Manuale di gestione degli archivi", disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 – urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, è il RUP.

L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.



OHSAS 18001:2007



Art. 20 – Contratto e spese contrattuali

A seguito dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 22 della LP 2/2016, APSS procederà nei confronti dell'Appaltatore alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione. Qualora venga accertato che l'Appaltatore si trova in una delle condizioni che non gli consentono la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e APSS avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo.

Le eventuali sostituzioni dei Legali Rappresentanti dell'Appaltatore che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad APSS.

Le spese contrattuali (imposta di bollo ed eventuali tasse di registrazione) saranno a carico dell'Appaltatore. In caso di mancato versamento di tali spese, APSS ha facoltà di trattenere la somma dovuta dalla garanzia definitiva, aumentandola degli interessi legali.

Il contratto sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria in seguito alla conclusione della procedura telematica di affidamento del servizio, tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente Capitolato Speciale;
- b) il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
- c) l'offerta economica dell'aggiudicataria;
- d) eventuali altri allegati.

Art. 21 – Normativa anticorruzione e codice di comportamento

Con la sottoscrizione del contratto L'aggiudicataria assume gli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

In particolare, L'aggiudicataria si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, c. 9, punto e) della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza di APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicataria sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, documenti accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'aggiudicataria affidataria si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: APSS, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicataria il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del DLgs 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell'articolo 1 della L. n. 190/2012, L'aggiudicataria affidataria si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto di



OHSAS 18001:2007





APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dal c. 16 ter dell'art 53 DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Si invita a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente" > Altri contenuti-corruzione > documenti anticorruzione > 1 documenti operativi vigenti.

Art. 22 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L 135/2012, APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 23 – Recesso, risoluzione e modifiche contrattuali

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016.

Per eventuali modifiche si applica l'art. 27 della L.P. n. 2/2016.

Art. 24 – Fallimento e altre vicende soggettive della ditta aggiudicataria

Con riferimento alle vicende soggettive dell'aggiudicataria di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, l'APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede contrattuale, devono essere comunicate tempestivamente all'APSS mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; l'APSS procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per la ditta al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DLgs n. 50/2016.



OHSAS 18001:2007



Art. 25 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

É vietata la cessione del contratto e dei contratti derivati sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della LP 2/2016.

Relativamente alla cessione dei crediti, qualora la stessa rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del DLgs n. 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'cooperativa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della LP 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad APSS per effetto della sola notificazione.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad APSS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad APSS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui APSS ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad APSS.

Art. 26 – Inadempimenti e penalità

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni è applicata una penale pari al 1% dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine indicato nella nota di contestazione.

Se il ritardo o la mancata effettuazione del servizio dovessero verificarsi per un numero pari o superiore a n.3 (tre) volte, APSS potrà procedere a risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della APSS, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva se richiesta.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la APSS può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



OHSAS 18001:2007



Art. 27 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto e dei contratti attuativi, si applica l'art. 108 del DLgs 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs 50/2016 (gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali), nei seguenti casi:

- a) ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, in particolare di quelle riguardanti non conformità e/o ritardi nell'esecuzione del servizio;
- b) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto
- d) cessione dell'azienda, cessazione di attività oppure concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- e) cessione del contratto o subappalto a terzi non consentiti dalla normativa e non autorizzati da APSS;
- f) cessioni, scissioni, fusioni di azienda non comunicati e/o non autorizzati;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi e/o degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) perdita dei requisiti di moralità previsti dalla legge e dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i) in ogni altro caso previsto dal Capitolato (ad esempio mancato rispetto degli obblighi in materia assicurativa, inadempimenti alle disposizioni anticorruzione e al codice di comportamento), dalla legge o dal contratto.

Contratto potrà inoltre essere risolto nelle seguenti circostanze:

- l) danni arrecati alle strutture di APSS in più di tre occasioni nel corso di una annualità;
- m) grave ritardo non adeguatamente giustificato nell'esecuzione delle prestazioni in più di tre occasioni nell'arco temporale di un anno.

Nel caso in cui L'aggiudicataria esegua transazioni senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, l'accordo sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L 136/2010.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore dell'APSS il diritto di affidare il servizio all'aggiudicataria che segue in graduatoria.

La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall'APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'aggiudicataria per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione in caso di impossibilità ad eseguire il servizio per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cc).

La risoluzione non si estenderà ai servizi già eseguiti.

In caso di inadempimenti o gravi violazioni che abbiano condotto alla risoluzione del contratto, la risoluzione si estende automaticamente anche ai contratti attuativi eventualmente stipulati.

In caso di risoluzione di uno o più contratti attuativi, APSS valuterà se ciò possa comportare la risoluzione anche del contratto e, conseguentemente, di tutti gli ulteriori contratti attuativi da esso derivanti eventualmente in corso di esecuzione.



OHSAS 18001:2007



Art. 28 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e l'Impresa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 29 – Norma di chiusura

L'aggiudicataria, avendo partecipato alla procedura per la conclusione del contratto, riconosce ed accetta, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.



OHSAS 18001:2007

